Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 27 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1967, n. **1429**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di puericoltura della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 23 maggio 1967, per il finanzia-

mento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di puericoltura della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 86. — GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Puericultura » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette, addì 23 del mese di maggio in Cagliari in una sala del palazzo della università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore; innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 8 marzo 1967 (allegato *A*);

on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 21 aprile 1967 (allegato *C*) che modifica la precedente del 29 dicembre 1966 (allegato *G*).

Premesso

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare la istituzione di posti di professori di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Puericultura » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale un posto preminente occupa l'insegnamento di « Puericultura »;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il senato accademico (allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di « Puericultura »;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 29 dicembre 1966 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione; (allegato *G*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, nella seduta dell'8 marzo 1967 ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della predetta Università alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Puericultura » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente articolo 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al veri-

ficarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare alla Università di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'articolo 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Puericultura ».

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionali approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto sopra, l'assistente ordinario è tenuto ad eseguire i compiti scientifici e didattici che, nell'ambito delle discipline, l'amministrazione regionale dovesse ritenere opportuno affidargli, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di « Puericultura »;

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il **posto di ruolo.**

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

prof. Giuseppe PERETTI, in detta qualità;
on.le Antonio GIAGU DE MARTINI, assessore al lavoro e pubblica istruzione;
dott. Gesuino PIGA, ufficiale rogante.

Registrato a Cagliari, addì 9 giugno 1967, al n. 7483, volume 438. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. **76.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Monreale (Palermo).

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 1° settembre 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 80. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. **77.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Caterina V. e M. con quella dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, nel comune di Roccalbegna (Grosseto).

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Sovana-Pitigliano in data 1° ottobre 1966, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Caterina V. e M., in frazione omonima del comune di Roccalbegna (Grosseto), con quella dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 77. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. **78.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto, denominata « Opera diocesana dell'adorazione perpetua », con sede in Rovigo.

N. 78. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto, denominata « Opera diocesana dell'adorazione perpetua », con sede in Rovigo nella chiesa di S. Antonio Abate (vulgo S. Domenico).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 82. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1967.

Conferma nell'incarico di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la lettera di designazione n. 11784 in data 29 dicembre 1967 dell'avvocato generale dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

L'avvocato Mario Scappucci, vice avvocato generale dello Stato, è confermato, per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1968, consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a norma del terzo comma dello art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1967

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1968
Registro n. 52 Trasporti (ferrovie), foglio n. 30

(1568)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1968.

Modifica alla tabella notarile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 1° settembre 1967 del consiglio notarile di Napoli, con la quale si chiedeva l'emanazione di provvedimento parzialmente modificativo della tabella notarile, al fine di considerare come posti notarili della sede di Napoli quelli assegnati ai comuni di Barra-Ponticelli, Pianura-Soccavo, S. Giovanni a Teduccio e Secondigliano, i quali risultano attualmente incorporati nel comune di Napoli in qualità di sezione del medesimo;

Visto il parere favorevole in data 15 novembre 1967 della Corte di appello di Napoli;

Visto il regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2183, relativo all'aggregazione al comune di Napoli dei comuni di Barra-Ponticelli e S. Giovanni a Teduccio;

Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, relativo all'aggregazione al comune di Napoli dei comuni di Pianura-Soccavo e Secondigliano;

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Vista la tabella notarile vigente approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 697;

Ritenuta la necessità di adeguare la predetta tabella all'attuale situazione amministrativa, anche allo scopo di consentire l'osservanza integrale della norma di cui agli articoli 26 e 37 della legge professionale 16 febbraio 1913, n. 89, sopra citata;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella notarile di cui in premessa è modificata per la parte che concerne le sedi degli ex comuni di Barra-Ponticelli, Pianura-Soccavo, S. Giovanni a Teduccio e Secondigliano, appartenenti al distretto notarile di Napoli, nel senso che i posti attribuiti ai predetti ex comuni sono annoverati fra quelli della sede notarile di Napoli.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1968

SARAGAT

REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 252

(1670)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Adelfia (Bari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno alla civica amministrazione di Adelfia si è determinata una grave situazione di crisi a causa degli accesi contrasti, di natura personale, sorti tra i consiglieri della lista che, nelle elezioni del 12 giugno 1966, aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi assegnati dalla legge al consiglio comunale.

Tale crisi si è ripercossa ovviamente sul funzionamento del consiglio e della giunta ed ha provocato, tra il marzo e il giugno dello scorso anno, le dimissioni di due assessori (di cui ha preso atto la giunta il 18 marzo 1967 e, poi, quelle del sindaco.

Per la presa d'atto di queste ultime, l'elezione dei nuovi amministratori e l'esame del bilancio preventivo per il 1967 il consiglio comunale è stato convocato in data 17 luglio, ma la seduta è andata deserta.

Infruttuose, tranne che per l'accettazione delle dimissioni del sindaco, sono risultate pure le successive adunanze consiliari del 26 luglio e del 28 agosto.

Essendo, poi, andate deserte varie sedute della giunta preordinate allo scopo di stabilire la data della nuova convocazione del consiglio, il prefetto, attesa la prolungata carenza dell'amministrazione in ordine a numerosi adempimenti obbligatori ed allo scopo di porre il consiglio stesso di fronte alle proprie responsabilità, lo ha convocato d'ufficio per i giorni 23 e 25 ottobre 1967, ponendo all'ordine del giorno, oltre all'elezione del sindaco e degli assessori, la nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari della Corte d'assise, sollecitata dall'autorità giudiziaria, e l'esame del bilancio.

Nel relativo decreto, in data 10 ottobre, è stata rivolta espressa avvertenza a tutti i consiglieri che in caso di ulteriore inerzia sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Malgrado il chiaro monito anche le predette sedute sono risultate deserte.

Il 23 novembre u.s. la giunta municipale ha convocato nuovamente il consiglio per il 4 dicembre ed il prefetto, che già si apprestava a dare formale inizio alla procedura di scioglimento del consiglio stesso, ha ritenuto opportuno consentire che avesse luogo quest'ultimo esperimento di soluzione della crisi, anche se, nel frattempo, altri tre assessori avevano presentate le dimissioni dalla carica.

Nemmeno tale estremo tentativo, però, ha avuto esito in quanto la seduta è stata dichiarata deserta, come pure quella successiva del 9 dicembre 1967, anch'essa indetta dalla giunta.

Ritenuta, pertanto, definitivamente acquisita la prova dell'assoluta incapacità di quel consiglio comunale di risolvere la crisi che travaglia l'amministrazione — come si evince dalle stesse dichiarazioni rese dai capi gruppo consiliari nell'ultima seduta,

con le quali si formulavano voti per la nomina di un commissario — ed allo scopo di non pregiudicare ulteriormente gli interessi del civico ente, tuttora carente in ordine al bilancio dell'anno ormai trascorso e da tempo privo degli organi ordinari, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto intanto, coi poteri di cui al menzionato art. 105 del 1923, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Adelfia — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad essenziali obblighi di legge, a causa degli insuperabili contrasti interni che impediscono da tempo il funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 gennaio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Adelfia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Gennaro Brandi.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Adelfia (Bari) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico ente, omettendo di ottemperare ad essenziali adempimenti obbligatori, tra cui, in particolare, quelli relativi alla ricostituzione degli organi ordinari ed all'approvazione del bilancio di previsione per il 1967;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 gennaio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Adelfia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Gennaro Brandi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 225, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 3559 del 7 giugno 1967, con la quale l'Associazione commercianti della provincia di Brescia prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante comm. Zinelli Angelo Cesare con il sig. Boninsegna Giovanni;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Boninsegna Giovanni è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante della Associazione dei commercianti, in sostituzione del comm. Zinelli Angelo Cesare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 133

(1522)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.

Sostituzione di componenti della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, integrata dalla legge 25 gennaio 1959, n. 8;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1956, 18 luglio 1959, 6 dicembre 1961, 18 aprile 1964 e 8 agosto 1966, con i quali è stato provveduto alla costituzione ed alle successive ricostituzioni della commissione in argomento;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del componente della commissione dott. Raffaele Santoro con il dott. Giovanni Battista Goletti, a seguito di relativa designazione da parte del Ministero dell'interno, e dell'avv. Pasquale Nappi dimissionario con il sig. Luigi Gatti, a seguito di relativa designazione da parte della Confederazione italiana sindacati lavoratori, nonchè alla sostituzione del vice segretario della commissione stessa, sig. Mario Loriga, con il dott. Vincenzo Gambardella;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Goletti è nominato componente della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in sostituzione del dott. Raffaele Santoro;

il sig. Luigi Gatti è nominato componente della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in sostituzione dell'avv. Pasquale Nappi, dimissionario;

il dott. Vincenzo Gambardella, consigliere di 3ª classe, è nominato vice segretario della commissione stessa, in sostituzione del sig. Mario Loriga.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 353

(1676)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1967.

Approvazione delle norme sulle ispezioni ordinarie e straordinarie alle società cooperative e loro consorzi e sulla formazione e tenuta dell'elenco degli ispettori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i quali prescrivono che le ispezioni ordinarie alle società cooperative da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, devono essere eseguite nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero predetto, sentita la commissione centrale per le cooperative;

Visti gli articoli 2, terzo comma e 3, secondo comma, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, modificato con la legge 8 maggio 1949, n. 285, i quali prevedono la possibilità di effettuare ispezioni straordinarie alle cooperative e ritenuta la necessità di stabilirne con apposite norme alcune modalità di esecuzione;

Visto l'art. 5 del precitato decreto legislativo n. 1577 con cui si prescrive che l'elenco degli ispettori delle dette associazioni nazionali riconosciute deve essere formato secondo le prescrizioni da emanarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di tali norme e prescrizioni;

Sentita la commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate nel testo annesso al presente decreto, le norme sulle ispezioni ordinarie e straordinarie alle società cooperative e loro consorzi, e sulla formazione e tenuta dell'elenco degli ispettori.

Roma, addì 7 dicembre 1967

Il Ministro: Bosco

Norme sulle ispezioni agli enti cooperativi ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e sue modificazioni.

Art. 1.

Enti cooperativi soggetti alle ispezioni

Sono soggetti ad ispezioni, ordinarie e straordinarie, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modifiche con legge 2 aprile 1951, n. 302, le società cooperative, i consorzi di società cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, ed i consorzi cooperativi di altra natura a carattere provinciale o interprovinciale di cui agli articoli 13 e 15 del suddetto decreto 14 dicembre 1947, n. 1577.

Sono esclusi, a norma delle leggi vigenti, dalle predette ispezioni: le cooperative elencate al secondo comma dell'art. 1 del decreto n. 1577 (banche popolari e casse rurali, nonchè le cooperative di assicurazione); le cooperative edilizie soggette alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e aviazione civile nonchè i consorzi agrari provinciali e la loro federazione.

Non sono tuttavia escluse le cooperative edilizie sovvenzionate in base alla legge 10 agosto 1950, n. 715 ed alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, istitutiva della Gestione INA-Casa, 26 novembre 1955, n. 1148, relativa alla proroga per un altro settennio della predetta Gestione, e 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio INA-Casa e la istituzione di un programma decennale per la costruzione di alloggi per lavoratori.

Art. 2.

Oggetto delle ispezioni ordinarie

Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo previsto dall'art. 9 del decreto n. 1577.

L'ispettore è tenuto a lumeggiare obiettivamente i fatti di gestione ed a rilevare le inosservanze della legge e dello statuto nonchè le deviazioni dai principî della cooperazione.

Art. 3.

Periodicità dell'ispezione ordinaria

Ai fini dell'art. 2 del decreto n. 1577 il biennio per l'esecuzione del ciclo di ispezione ordinaria ha inizio dagli anni dispari.

Gli enti cooperativi possono essere sottoposti ad ispezione ordinaria non prima di 12 mesi dalla costituzione.

L'ispezione ordinaria eseguita nel biennio non esclude eventuali altre ispezioni ordinarie che possono essere effettuate nel corso del biennio stesso.

Art. 4.

Ispezioni ordinarie agli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali riconosciute

Le ispezioni ordinarie agli enti cooperativi aderenti ad associazioni nazionali legalmente riconosciute, possono essere eseguite soltanto da ispettori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e all'art. 8 delle presenti norme.

Le associazioni nazionali possono essere autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a fare eseguire ispezioni da esperti non inclusi nell'elenco di cui al precedente comma. Per eccezionali e giustificati motivi le ispezioni possono, su richiesta delle associazioni nazionali, essere eseguite dal Ministero predetto.

Gli esperti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono parificati agli ispettori iscritti negli elenchi

Art. 5.

Ispezioni ordinarie agli enti cooperativi non aderenti alle associazioni nazionali

Le ispezioni ordinarie agli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione nazionale legalmente riconosciuta, sono eseguite da impiegati dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli impiegati suddetti devono appartenere alle carriere direttiva o di concetto.

Art. 6.

Enti cooperativi aderenti ed elenchi

Ai fini delle ispezioni ordinarie le associazioni nazionali devono fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'elenco degli enti cooperativi aderenti, distinti per provincia, allegando la relativa documentazione comprovante l'esistenza del rapporto associativo perfezionato.

Sono tenute, altresì, a fornire elenchi semestrali di aggiornamento.

Art. 7.

Requisiti degli ispettori delle associazioni nazionali

Gli ispettori debbono essere cittadini italiani, incensurati ed in possesso del titolo di studio di scuola media superiore. Essi inoltre debbono aver frequentato, con esito favorevole, un corso per ispettori di cooperative promosso da una associazione nazionale riconosciuta e autorizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non possono svolgere attività di ispettore, anche se iscritti nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 4, coloro che abbiano in atto un rapporto di lavoro subordinato o professionale con l'ente da ispezionare o comunque si trovino in una situazione di incompatibilità per il disinteressato e obiettivo esercizio dell'ispezione. Le cause di incompatibilità, previste dall'articolo 2399 del codice civile, per la nomina a sindaco, valgono anche per l'ispettore.

Art. 8.

Elenco degli ispettori delle associazioni nazionali

Le associazioni nazionali devono comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le aggiunte e le eventuali cancellazioni dall'elenco degli ispettori di cui all'art. 5 del decreto n. 1577.

Le associazioni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente ad assicurare il servizio di ispezione.

Gli ispettori devono essere muniti di un tesserino di identificazione, rilasciato dall'associazione, recante gli estremi della iscrizione nell'elenco.

Art. 9.

Ciclo biennale delle ispezioni ordinarie

Le associazioni nazionali sono obbligate a completare entro il biennio il ciclo delle ispezioni ordinarie agli enti cooperativi aderenti.

Nel caso che non raggiungano il completamento del ciclo, devono darne avviso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese successivo al compimento del biennio, con l'elenco degli enti non ispezionati.

Art. 10.

Verbale delle ispezioni ordinarie

Il verbale delle ispezioni ordinarie deve essere conforme al modello allegato alle presenti norme. Esso deve essere al più presto trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di competenza.

Art. 11.

Accertamenti successivi alle diffide disposte a seguito di ispezioni ordinarie

Le diffide disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito di ispezioni ordinarie effettuate da una associazione nazionale riconosciuta, debbono essere notificate anche all'associazione medesima.

Gli accertamenti di adempimento sono effettuati, allo scadere del termine della diffida, esclusivamente da funzionari dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti di tutti i sodalizi, aderenti o non ad associazioni nazionali riconosciute.

Per il relativo verbale si osservano le disposizioni dell'art. 10.

Art. 12.

Ispezioni straordinarie

Le ispezioni straordinarie devono essere eseguite da impiegati dello Stato delle carriere direttiva o di concetto, designati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero nel disporre le ispezioni straordinarie può indicare all'ispettore le circostanze di particolare gravità che dovranno formare oggetto di accertamento.

Art. 13.

Verbale delle ispezioni straordinarie

Il verbale di ispezione straordinaria deve essere redatto conformemente al modello allegato alle presenti norme.

Il verbale deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il terzo giorno da quello di sottoscrizione.

Art. 14.

Rapporto fra le ispezioni straordinarie e quelle ordinarie

L'ente cooperativo può essere sottoposto ad ispezione straordinaria indipendetemente dai risultati di eventuale ispezione ordinaria antecedente.

Art. 15.

Esecuzione dell'ispezione

L'ispezione ordinaria o straordinaria ha luogo presso la sede sociale dell'ente, con facoltà dell'ispettore di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze in genere.

Nel caso che la cooperativa manchi di locali propri ad uso di sede, l'ispettore può disporre che l'ispezione si effettui nel suo ufficio, ed a tal fine può richiedere che il legale rappresentante dell'ente si rechi in tale sede portandovi i libri sociali e la documentazione necessaria.

Analoga richiesta può l'ispettore avanzare nei riguardi delle altre persone che intenda sentire ai fini degli accertamenti ispettivi.

Art. 16.

Ostacoli all'ispezione

In caso di opposizione, dinieghi od altri atti od omissioni da parte dei rappresentanti dell'ente da ispezionare, o di dipendenti di questo, diretti ad ostacolare l'inizio o la prosecuzione della ispezione, l'ispettore può invitare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ente ad eliminare entro un termine stabilito le opposizioni manifestate o comunque messe in atto.

Qualora per qualsiasi ragione l'ispezione non possa aver luogo, l'ispettore deve immediatamente riferire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o all'associazione che ha disposto l'ispezione.

Art. 17.

Libri sociali e documenti

L'ispettore al quale non sono, per qualsiasi motivo, esibiti i libri obbligatori e gli altri registri e documenti, ovvero non sono fornite le informazioni ed i chiarimenti richiesti, deve farne specifica e dettagliata menzione nel predetto verbale, mettendo altresì in evidenza le conseguenze, ai fini degli accertamenti di sua competenza, di tale comportamento.

I libri, i registri, i documenti e la corrispondenza devono trovarsi presso la sede sociale e, se per giustificate e momentanee esigenze trovansi altrove, l'ente è tenuto a provvedere all'immediato rientro degli stessi.

All'ispettore non è consentito di trattenere, anche temporaneamente, i libri sociali o qualsiasi altro documento fuori della sede, salva la facoltà accordata dal precedente art. 15 nel caso ivi previsto. In ogni caso i libri ed i documenti non possono essere trattenuti dall'ispettore per oltre trenta giorni.

Art. 18.

Annotazioni sui libri sociali

L'ispettore ha facoltà di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

Art. 19.

Durata dell'ispezione

La durata dell'ispezione è in relazione alla natura ed alla importanza dell'ente. Nel verbale di ispezione devono essere indicati i giorni nei quali si sono svolti gli accertamenti ispettivi.

Art. 20.

Rappresentante dell'ente che presenzia all'ispezione

L'ispezione ordinaria, o straordinaria, è eseguita, di regola, alla presenza del legale rappresentante dell'ente o di persona da lui delegata.

Il legale rappresentante dell'ente, o che ne fa le veci, può farsi assistere da dipendenti tecnici o amministrativi dell'ente.

Art. 21.
Facoltà degli amministratori e dei sindaci di presenziare all'ispezione

Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa hanno diritto ad assistere all'ispezione e devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dall'ispettore.

In caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale da parte del legale rappresentante dell'ente, l'ispettore è tenuto a farne espressa menzione sul verbale stesso, indicandone i motivi.

Art. 22.
Portatori di legittimi interessi

L'ispettore ha facoltà di sentire, ai fini degli accertamenti di sua competenza e nei limiti di questi, i singoli soci o terzi interessati.

Ha per contro il dovere di prendere nota delle dichiarazioni delle persone che manifestano la loro volontà di essere sentite sui fatti o circostanze rientranti negli accertamenti ispettivi.

(1732)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1967.
Proroga delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il proprio decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1964, al registro n. 35 Tesoro, foglio n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, con il quale è stata disposta per il triennio 1965-1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, per il conseguimento degli indennizzi o dei contributi erogabili in unica soluzione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, su liquidazioni effettuate dal Ministero del tesoro o dalle intendenze di finanza in base alla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto che, con l'entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, n. 955, recante nuove modifiche ed integrazioni alla cennata legge 27 dicembre 1953, n. 968, si rende necessario continuare ad assicurare ai danneggiati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita di cui innanzi;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel proprio decreto numero 005190 dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti durante il triennio 1965-1967, sono prorogate fino al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 504, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 118

(1681)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1968.
Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota n. 841/3 del 12 dicembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata comunica che il comitato in parola, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967 ha deliberato di designare il dottor Franco Salerno, il prof. Alessandro Carena e il dottor Giuseppe Dondi, quali rappresentanti, rispettivamente del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento, del Consorzio di banifica del Gallitello e del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;

Ritenuta la necessità di procedere in base alle designazioni pervenute alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata in rappresentanza degli enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica della regione:

il dott. Franco Salerno, presidente del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento;

il prof. Alessandro Carena, presidente del Consorzio di bonifica del Gallitello;

il dott. Giuseppe Dondi, commissario del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota del 23 gennaio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che il comitato in parola, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha deliberato di designare il prof. Giordano Dell'Amore, l'avv. Adrio Casati e il prof. Giovanni Polvani quali rappresentanti, rispettivamente, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, dell'ente autonomo Fiera internazionale di Milano e delle Università della Lombardia;

Ritenuta la necessità di procedere, in base alle designazioni pervenute, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia in rappresentanza degli enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica della regione:

il prof. Giordano Dell'Amore, presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

l'avv. Adrio Casati, presidente dell'ente autonomo Fiera internazionale di Milano;

il prof. Giovanni Polvani, rettore dell'Università degli studi di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, che ha approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine ed ha attribuito ad essa personalità giuridica pubblica;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1963 con il quale è stato costituito il consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. comprendente tra i membri il comm. Virginio Curti, quale rappresentante degli allevatori dei cavalli da corsa al galoppo;

Vista la lettera in data 1° giugno 1967, con la quale il consiglio direttivo dell'Associazione nazionale allevatori cavalli puro sangue — A.N.A.C. — ha designato una terna di nominativi per la nomina del rappresentante della categoria in seno al consiglio direttivo dell'UN.I.R.E.;

Ritenuto di provvedere alla nomina di detto rappresentante nella persona del dott. Guido Berardelli, primo della terna sopra menzionata;

Decreta:

Il dott. Guido Berardelli è nominato, in sostituzione del comm. Virginio Curti, membro del consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine, quale rappresentante degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(1659)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 22ª Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 22ª Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », che avrà luogo a Pordenone dal 25 agosto all'8 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1541)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1968.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota n. 385/8-4/A del 14 dicembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche comunica che il comitato in parola, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha deliberato di designare l'avv. Ettore Piccinini e il sig. Dino Diotallevi, quali rappresentanti rispettivamente degli istituti di credito e dell'Azienda municipalizzata autoservizi pesaresi;

Ritenuta la necessità di procedere, in base alle designazioni pervenute, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in rappresentanza degli enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica della regione, l'avvocato Ettore Piccinini e il sig. Dino Diotallevi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1538)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1968.

Rinnovo della commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1956, con il quale il Consorzio provinciale della viticoltura e frutticoltura di Piacenza è stato trasformato in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*, della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione di tutte le lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1962, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice di detto consorzio;

Visti i decreti ministeriali 16 ottobre 1962 e 31 luglio 1964, con i quali sono stati sostituiti due componenti della commissione medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Piacenza:

a) il direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Pavia;

b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza;

c) l'ing. dott. Giacomo Chiapponi, il sig. Artemio Mutti e il geom. Alfredo Muggia, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Alberto Garbi, il sig. Federico Daturi e il sig. Domenico Valla, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Giuseppe Bianchini, il sig. Camillo Rebuschi ed il dott. geom. Giovanni Bordi, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Giovanni Berzolla e il p. a. Gaetano Micconi, tecnici agricoli designati rispettivamente dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Piacenza.

Art. 2.

L'ing. dott. Giacomo Chiapponi è confermato presidente del consorzio predetto. Il sig. Alberto Garbi è nominato vice presidente del consorzio stesso.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(1535)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 8 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(1674)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1968.

Constatazione dello stato di grave crisi nel mercato dei cavolfiori.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 89/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 2 maggio 1967, che fissa il prezzo di base e il prezzo di acquisto per i cavolfiori per la campagna 1967-68;

Visto il regolamento n. 94/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 10 maggio 1967, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i cavolfiori dal regolamento n. 89/67 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 95/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 10 maggio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1967 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1967-1968, il prezzo di acquisto dei cavolfiori che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Considerato che le quotazioni dei cavolfiori di tipo affogliato, categoria I, sul mercato rappresentativo alla produzione di Napoli, sono risultate inferiori al prezzo di acquisto stabilito per il mese di febbraio 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' accertata l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato per i cavolfiori.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare acquisti di cavolfiori ai prezzi stabiliti dal decreto ministeriale del 18 novembre 1967.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(1905)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 3 giugno 1967, n. 710, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « scalo di Montalbano Jonico alla strada statale n. 103 »: dalla progressiva chilometrica 138+938 della strada statale n. 103 al chilometro 3+475 della strada consortile « strada statale n. 103-S. Arcangelo », dell'estesa di km. 22+516;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 novembre 1967, n. 1521, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « scalo di Montalbano Jonico alla strada statale n. 103 »: dalla progressiva chilometrica 138+938 della strada statale n. 103 al km. 3+475 della strada consortile « strada statale n. 103 - S. Arcangelo », dell'estesa di km. 22+516.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

(1731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « V Biennale d'arte della ceramica - XIII Premio Gubbio Mastro Giorgio » di Gubbio.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia con nota del 22 gennaio 1968, n. 3033, ha comunicato che la « V Biennale d'arte della ceramica - XIII Premio Gubbio Mastro Giorgio » avrà luogo in Gubbio dall'11 aprile all'8 giugno 1968 anzichè dal 13 agosto al 17 settembre 1968, come precedentemente programmato.

(1672)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento dei comprensori dei consorzi di bonifica sinistra Piave e Palù d'Orsago

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1968 al registro n. 2, foglio n. 127 i comprensori dei consorzi di bonifica sinistra Piave e Palù d'Orsago sono stati ampliati, rispettivamente, con l'aggregazione della zona di ettari 2.028.61.99, ricadente nel territorio dei comuni di San Fior, Fontanelle, Gaiarine, Codognè e Godega, e della zona di ettari 2.391.33.94, ricadente nel territorio dei comuni di Gaiarine, Portobuffolè, Orsago, Godega e Mansuè.

(1420)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cugnoli

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, numero 20965/3358 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Riccardo Alfonso, nato il 12 agosto 1904 in Cugnoli e Fasciani Maria, nata il 20 marzo 1902 in Cugnoli della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Cugnoli estesa mq. 530 riportata in catasto alla particella numero 213 (parte) del foglio di mappa n. X del comune di Cugnoli e nella planimetria tratturale con il numero 213/*c*.

(1661)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Pollutri

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, numero 22963/3740 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Candeloro Panfilo, nato a Scerni il 7 settembre 1912 della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri estesa mq. 1015 riportata in catasto alle particelle numeri 129/*b*, 131/*b* e 27 $^1/_3$ (provenicnte dalle strade) del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con il numero 24.

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1967, numero 22963/3741 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Vitale Rocco, nato in Scerni, l'1 aprile 1925 e Marrone Grazia, nata in Scerni il 2 febbraio 1924 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Pollutri estese mq. 18.886 riportate in catasto alle particelle numeri 40 parte, 81/*d*, 27/*l*, 27 $^1/_{10}$ (proveniente dalle strade) 41 parte, 81/*f* e 27 $^1/_{12}$ (proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 22 del comune di Pollutri e nella planimetria tratturale con i numeri 21, 19, 22 e 20.

(1663)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 19 dicembre 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1968 registro n. 4, foglio n. 216

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 21 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1942, registro n. 28 Guerra, foglio n. 151 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 103, pagina 8069):

Faccini Paolo, di Pietro Pio, classe 1915, da Udine, caposquadra II Battaglione CC.NN. Il cognome è: Facini.

Decreto presidenziale 25 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1953, registro n. 40 Esercito, foglio n. 14 (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pagina 3603):

Montefusco Umberto, di Pasquale e di Di Chiara Maria, da Palermo, classe 1920, fante 82° reggimento fanteria. Il cognome della madre è: De Chiara; il luogo di nascita è: Scafati (Salerno).

Regio decreto 23 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1937, registro n. 33 Guerra, foglio n. 161 (Bollettino ufficiale 1937, dispensa 66, pagina 5328):

Roncale Francesco, classe 1906, da Butrio (Udine), c.n. I Battaglione CC.NN. « Eritrea ». Le generalità sono: Roncali Francesco, Genesio, da Buttrio (Udine).

(1603)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Borghetto Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Borghetto Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.157.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1855)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1968, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.362.889, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1853)

Autorizzazione al comune di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Ameglia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.646.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1854)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1968, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.466.541, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1856)

Autorizzazione al comune di Camporgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Camporgiano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.691.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1857)

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Carrodano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.567.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1858)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1968, il comune di Ciminna (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.134.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1859)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Gosaldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.928.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1860)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.283.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1861)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.541.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1862)

Autorizzazione al comune di Mossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Mossa (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.068.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1863)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.437.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1864)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.160.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1865)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1968, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.808.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1866)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Carrara

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, n. 1466, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Carrara.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1689)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1968, registro n. 3, foglio n. 164 Tesoro, in conformità del parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 22 giugno 1965 dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Pasqua Maria Pia nata Silvioni ed altri, per impugnare — limitatamente alla decorrenza — il decreto ministeriale n. 36322/3755 del 19 agosto 1964, con il quale gli impiegati medesimi vennero promossi alla qualifica di ragioniere aggiunto dal 18 giugno 1964.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1968, registro n. 3, foglio n. 163 Tesoro, in conformità del parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 10 agosto 1966 dal direttore di divisione della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Piana dott. Vito, avverso il provvedimento di cui alla nota n. 56586 del 9 marzo 1966, con il quale sono state respinte le istanze del 23 ottobre e 25 novembre 1965, intese ad ottenere il rimborso delle spese di vaggio e di soggiorno ad Abano-Terme, per cure fangoterapiche effettuate negli anni 1964 e 1965 per l'infermità « reumatismo agli arti inferiori » riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra.

(1612)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,92	624,95	624,95	624,95	—	624,95	624,95	624,90	624,92
$ Can.	574,45	574,45	574,60	574,70	574,90	—	574,625	574,70	574,45	574,65
Fr. Sv.	143,65	143,66	143,665	143,665	143,60	—	143,65	143,665	143,65	143,67
Kr. D.	83,87	83,87	83,89	83,90	83,85	—	83,90	83,90	83,87	83,87
Kr. N.	87,50	87,51	87,49	87,53	87,45	—	87,52	87,53	87,50	87,50
Kr. Sv.	120,88	120,87	120,87	120,855	120,80	—	120,86	120,855	120,88	120,87
Fol.	173,25	173,25	173,28	173,27	173,15	—	173,265	173,27	173,25	173,25
Fr. B.	12,58	12,583	12,585	12,5830	12,585	—	12,5835	12,5830	12,58	12,585
Franco francese	127,02	127,02	127,06	127,08	127,05	—	127,055	127,08	127,02	127,02
Lst.	1505,05	1503,50	1503,50	1503,55	1503 —	—	1503,65	1503,55	1505,05	1503,40
Dm. occ.	156,25	156,24	156,30	156,275	156,22	—	156,30	156,275	156,22	156,25
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1710	20,10	—	24,1705	24,1710	24,17	24,17
Escudo Port.	21,84	21,85	21,85	21,845	21,80	—	21,865	21,845	21,86	21,86
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,965	8,96325	8,95	—	8,963	8,96325	8,96	8,96

Media dei titoli del 26 febbraio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	574,662
1 Franco svizzero	143,657
1 Corona danese	83,90
1 Corona norvegese	87,525
1 Corona svedese	120,857
1 Fiorino olandese	173,267
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,067
1 Lira sterlina	1503,60
1 Marco germanico	156,287
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,855
1 Peseta Sp.	8,963

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 1° febbraio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 dell'11 febbraio 1928, con cui al sig. Vigl Ermanno fu Giovanni nato a Castelrotto il 3 aprile 1887 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vigili;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 aprile 1967 dal sig. Vigili Oswald, figlio del suddetto, nato a Fleres il 27 maggio 1937, residente a Ridanna di Racines n. 1;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 1° febbraio 1928 è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vigili Oswald nato a Fleres il 27 maggio 1937 e residente a Ridanna di Racines n. 1, viene ripristinato nella forma tedesca di Vigl.

Con la presente determinazione viene esteso il cognome nella forma tedesca anche alla moglie Holzmann Annamaria, nata il 6 agosto 1939 a Racines.

Il sindaco di Racines provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 febbraio 1968

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(1724)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservata ai mutilati ed invalidi del lavoro, agli orfani dei caduti sul lavoro ai sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e che le aliquote dei posti spettanti alle altre categorie previste dalla legge sono state coperte;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale subalterno della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale subalterno della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale. Detto concorso sarà integrato da una prova pratica obbligatoria di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della licenza delle scuole elementari.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato gene-

rale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) la licenza elementare, con la indicazione della data in cui è stata conseguita e della scuola che l'ha rilasciata.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta legale o siano prive dell'autenticazione della firma dello aspirante.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito, (da non confondere con quelli di precedenza e preferenza come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.) che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto, diplomi varî di scuole di specializzazione statali o riconosciute, patenti di guida, ecc.).

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede la prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova di dettato entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5° e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di citadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2° del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La prova pratica obbligatoria di scrittura di cui al precedente art. 1 consisterà nella dettura di un brano di almeno quindici righe.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.

Art. 16.

La data della prova obbligatoria di scrittura sotto dettato sara stabilita con successivo decreto.

Il diario della prova pratica di scrittura, che avrà luogo a Roma, sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa.

Del diario della prova pratica di scrittura sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dalla prova pratica di scrittura sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 19.

La prova pratica di scrittura non si intende superata se il candidato non avrà riportato la votazione minima di 6/10.

Il superamento di detta prova è condizione necessaria per la permanenza o l'esclusione dei candidati nella graduatoria di merito, che sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati stessi nella valutazione dei titoli da essi prodotti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale subalterno della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico in godimento.

Art. 21.

Gli inservienti in prova che, non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1968
Registro n. 1, *foglio n.* 147

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) - via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . del ruolo . . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . (5);

h) di allegare n. . . . titoli di merito, con elenco in duplice copia.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnadosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma del candidato . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'articolo 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . in qualità di . in servizio a . presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(980)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane estate 1968

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate dall'E.N.P.A.S.

Salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze, i posti disponibili sono così ripartiti:

Colonie marine: posti 10.000 in turni di 30 giorni ciascuno;
Colonie montane: posti 6.000 in turni di 30 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (31 marzo 1968), abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per i massimali di L. 3.000.000 in caso di morte e di L. 5.000.000 in caso di invalidità permanente.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e, in particolare, da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire *entro e non oltre il* 31 *marzo* 1968 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda redatta sull'apposito modello A.C.s.1, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente - dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'iscritto - rilasciata in data non anteriore al presente bando attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T.A.28, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

a) alla vaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1960; alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1960;

b) alla vaccinazione antidifterica, o alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1965;

c) alla vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1968 se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1967 se per via parenterale;

d) alla vaccinazione antipoliomielitica praticata, con il metodo Sabin, nelle prime quattro dosi (tipo I, tipo III, tipo II trivalente) ed, ove l'ultima somministrazione sia stata effettuata da oltre un anno, anche nella quinta dose (trivalente);

e) alla vaccinazione antitetanica, la cui esecuzione si consiglia ancorchè non obbligatoria per legge;

4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia - marina o montana - rilasciata dai sanitari

dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia. (Il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al Mod. A.C.s.1, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Le domande sprovviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla Direzione generale dell'ente.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 31 marzo 1968. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza, in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni aspirante. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai Centri di raccolta - che verranno tempestivamente comunicati agli interessati - provvisti di:

a) scheda sanitaria Mod. A.C.s.1 *bis* - da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente - compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* della suddetta scheda dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

d) per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglia pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe pesanti e scarpe di gomma;

e) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 3 asciugamani;

f) un sacchetto di tela bianca (cm. 30×40) con sopra scritto nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S. a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Coloro che non fossero provvisti della scheda Mod. A.C.s.1 *bis*, debitamente compilata nelle parti *A* e *B*, e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai Centri medesimi.

Le spese di viaggio in 2ª classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate - limitatamente al bambino con un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali - dalla Direzione generale dell'ente (Servizio assistenza climatica e scolastica, ufficio 22°, via S. Croce in Gerusalemme, 55) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dai documenti di viaggio, entro e non oltre il 30 settembre 1968.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari portatori di malattie contagiose, anche in relazione alle istruzioni impartite in proposito dal Ministero della sanità, viene sconsigliato ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia. Solo in via eccezionale e per fondati motivi, potrà essere consentita la visita ai minori ospiti e, in ogni modo, non prima del 15° giorno dell'entrata in colonia dei minori medesimi. In tal caso, il familiare dovrà esibire ai dirigenti della colonia un certificato dell'autorità sanitaria del luogo di provenienza - rilasciato non oltre due giorni prima della data della visita - dal quale risulti che il familiare stesso non proviene da zone con epidemie in atto.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto assoluto divieto di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Il presidente: FORESI

(1762)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Bologna per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — contenente norme di applicazione del citato stato giuridico — e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1 in data 1° dicembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore principale Barbieri Roberto è nominato membro della 4ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Bologna per il concorso citato nelle premesse in sostituzione dell'ispettore di 1ª classe Palazzo Francesco, impossibilitato a proseguire nell'incarico perchè trasferito ad altro compartimento.

Roma, addì 23 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1467)

Sostituzione del segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Verona per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — contenente norme di applicazione del citato stato giuridico — e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1 in data 1° dicembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario capo Caccamo p.i. Ernesto è nominato segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Verona per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Motta rag. Guerrino, impossibilitato ad assolvere l'incarico per sopravvenute esigenze di servizio.

Roma, addì 9 gennaio 1968

p. Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(1468)

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Torino per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — contenente norme di applicazione del citato stato giuridico — e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1 in data 1° dicembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il capo stazione superiore Scamuzzi Michele è nominato membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Torino per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del capo personale viaggiante superiore Rondi Giovanni impossibilitato ad assolvere l'incarico.

Roma, addì 15 gennaio 1968

p. Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(1469)

Sostituzione di due membri della 2ª e della 4ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Bologna per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — contenente norme di applicazione del citato stato giuridico — e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 156/P.2.1.1 in data 1° dicembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il capo stazione superiore a riposo Donti Antonio ed il capo gestione superiore Fini Nadir, sono nominati membri della 2ª e della 4ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Bologna per il concorso citato nelle premesse in sostituzione rispettivamente del capo personale viaggiante superiore a riposo Rizzi Adriano e del capo personale viaggiante superiore a riposo Giacomoni Angelo, i quali hanno rinunciato all'incarico.

Roma, addì 23 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1470)

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Verona per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 — contenente norme di applicazione del citato stato giuridico — e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1 in data 28 novembre 1967 — e successive modifiche — relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il cennato concorso;

Delibera:

Il revisore capo Corsi dott. Guglielmo è nominato membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Verona per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del capo stazione superiore a riposo Ferrari Carlo, rinunciante all'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1471)

Conferma nell'incarico di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Palermo per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un publico concorso, per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1 in data 28 novembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario tecnico di 1ª classe Mugavero Sebastiano, collocato a riposo in data 2 gennaio 1968, viene confermato nell'incarico di membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per il Compartimento di Palermo.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. Il direttore generale: SANTONI-RUGIU

(1472)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rapallo (Genova).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rapallo;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rapallo, nell'ordine appresso indicato:

1. Costanzo dott. Giuseppe . . punti 88,45 su 123
2. Baventore dott. Francesco . . » 87,55 »
3. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 87,11 »
4. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 86— »
5. Fornaciari dott. Raul . . . » 85,48 »
6. Amadasi dott. Enzo . . . » 84,53 »
7. Bellizzi dott. Francesco . . . » 84,18 »
8. Gracili dott. Rino . . . . » 83— »
9. Tognocchi dott. Candido . . . » 82,33 »
10. Polledri dott. Giuseppe . . . » 80,21 »
11. Grimaldi Sisto Antonio . . . » 79,52 »
12. Tovagliari dott. Celso . . . . » 79— »
13. Caruso dott. Antonio . . . » 78,58 »
14. Ferruzza dott. Antonino . . . » 77,57 »
15. Campese dott. Dario . . . » 77,27 »
16. Bianchetti dott. Vittorio . . . » 77,11 »
17. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 76,95 »
18. Bortolan dott. Mariano . . . . » 76,28 »
19. Montefusco dott. Gerardo . . . » 76— »
20. Fuscà dott. Cesare . . . » 75,78 »
21. Mistrangelo dott. Pio . . . » 75,60 »
22. Coverlizza dott. Mario . » 74,72 »
23. Panvini dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 74,27 »
24. Piccoli dott. Bruno, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 74,27 »
25. Albano dott. Benedetto . . . . » 74,19 »
26. De Palma dott. Luigi . . . . » 73,90 »
27. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . » 73,43 »
28. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 73,42 »
29. Marceca dott. Ignazio . . . . » 73,27 »
30. Salzano dott. Antonio . . . . » 73— »
31. Magli Francesco . . . . » 72,50 »
32. Gioia dott. Giacomo . . . . » 72,47 »
33. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 72,13 »
34. Dal Fior dott. Domenico . . . . » 72,10 »
35. Di Campo dott. Michele . . . . » 72,02 »
36. Pace dott. Domenico . . . . » 71,95 »
37. Cacciotti Sergio . . . . » 71,58 »
38. Vernuccio dott. Giovanni . . . . » 71,35 »
39. Scolari dott. Giovanni . . . . » 71,18 »
40. Verga dott. Vincenzo . . . . » 71,16 »
41. Fiora dott. Sergio . . . . . » 70,56 »
42. Contaldo Alfonso . . . . » 70,46 »
43. Casale dott. Umberto . . . . » 70,22 »
44. Sacchitelli dott. Mario . . . . » 70,13 »
45. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 70,08 »
46. Spani dott. Tommaso . . . . » 70,06 »
47. Petronio Bartolomeo . . . . » 70— »
48. Bonini Celso . . . . . » 69,95 »
49. Mauro dott. Luigi . . . . . » 69,47 »
50. Cappa Francesco . . . . . » 69,39 »
51. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 68,86 »
52. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 68,57 »
53. Martinotti dott. Giacomo . . . » 68,27 »
54. Milano Vito Rocco . . . . . » 68— »
55. Tricomi Quintino . . . . . » 67,50 »
56. Gasponi Vittorio . . . . . » 67,10 »
57. Caizzi Gaetano . . . . . » 66,33 »
58. Salani dott. Aroldo . . . . . » 65,63 »
59. Iannelli Andrea . . . . . punti 65,04 su 123
60. Caselgrandi Felice . . . . . » 64,50 »
61. Pulli dott. Italo . . . . . » 63,40 »
62. Vitale Francesco . . . . . » 62,83 »
63. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 62,64 »
64. Dedoni dott. Livio . . . . . » 61,66 »
65. Rollone Eusebio . . . . . » 61,50 »
66. Perruggino Giovanni . . . . » 60,66 »
67. Boianelli dott. Fernando . . . » 58,73 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1685)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige

Nel « Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Milano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 30 dicembre 1967, all'art. 3, in luogo di: « Le domande . . . . . debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di *Bologna* entro il termini . . . . .», leggasi: « Le domande . . . . . debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano entro il termine . . . . .»; all'art. 6, in luogo di: » I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Bologna . . . . .», leggasi: « I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano . . . . »

(1650)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e di profilassi tra i comuni di Portomaggiore-Masi Torello-Voghiera e del consorzio tra i comuni di Copparo-Ro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 513 in data 28 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e di profilassi tra i comuni di Portomaggiore-Masi Torello-Voghiera e del consorzio fra i comuni di Copparo-Ro;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto 2675 del 17 giugno 1967;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con regio decreto 23 ottobre 1963, n 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa:

1. Perini Giovanni . . . . . . punti 161,01 su 240
2. Benetti Piero . . . . . . » 150,31 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di Ferrara, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Ferrara, addì 6 febbraio 1968

Il medico provinciale: SCANDURA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Portomaggiore-Masi Torello-Voghiera e del consorzio fra i comuni di Copparo-Ro;

Visti gli artt. 34 e segg. del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli artt. 1 e segg. del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno indicato:

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno indicato:

1) Perini Giovanni, consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Copparo-Ro;

2) Benetti Piero, consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Portomaggiore-Masi Torello-Voghiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Ferrara, addì 6 febbraio 1968

Il medico provinciale: SCANDURA

(1477)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Treviso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2101 in data 8 febbraio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Treviso;

Visto il proprio decreto n. 11128 in data 26 agosto 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 12406 in data 14 ottobre 1967, con il quale sono stati ammessi al concorso in parola, 13 candidati;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formulazione della graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Berton Nevio . . . . punti 176,305
2. Piaser Dino . . . . » 170,963
3. Milioni Paolo . . . . » 165,975
4. Latini Alberto . . . . » 164,665

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Treviso ed a quello del comune di Treviso.

Treviso, addì 5 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1529 in pari data, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Treviso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nevio Berton è dichiarato vincitore del concorso in premessa indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Treviso e del comune interessato.

Treviso, addì 5 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(1390)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.